# REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/87 DELLA COMMISSIONE

## del 30 novembre 1987

che rettifica i regolamenti (CEE) n. 3564/87 e (CEE) n. 3565/87 che fissano i prelievi all'importazione e i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2603/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3564/87 (3);

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/87 (7);

considerando che è stato riscontrato un errore in detti regolamenti e che è pertanto necessario rettificarli,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- La data del 30 novembre indicata nell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 3564/87 e (CEE) n. 3565/87 è sostituita dalla data del 1º dicembre 1987.
- L'allegato del regolamento (CEE) n. 3565/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

- Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 1987.
- Tuttavia, a richiesta dell'interessato, i regolamenti (CEE) n. 3564/87 e (CEE) n. 3565/87 si applicano il 30 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51. (\*) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20. (\*) GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39. (\*) GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 5.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39. (\*) GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 7.